



MOZIONE N° 32

ASSEMBLEA FEDERALE LEGA NORD

MESTRE, 21 – 22 SETTEMBRE 2013

Disoccupazione giovanile – Flexicurity

Premesso che:

- la crisi dell'occupazione giovanile, aggravata dalla crisi economico-finanziaria globale, si proietta nell'alto tasso di disoccupazione, che nel maggio 2013 ha raggiunto il 12,2%, nelle offerte di lavoro qualitativamente scadenti per i giovani, nonché nel tardo ingresso nel mercato del lavoro a condizioni dignitose;
- è comunemente riconosciuto, quindi, che la disoccupazione giovanile rappresenta l'emergenza più grave, con un tasso che in Italia ha superato il 38%, a fronte di una media dei paesi europei attestatasi nel 2012 al 24%;
- una recente indagine del centro studi Datagiovani, condotta incrociando i dati AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con quelli Istat sulla disoccupazione negli ultimi cinque anni, ovvero quelli del picco della crisi, ha rilevato che la disoccupazione si è fatta sentire maggiormente nelle zone settentrionali del Paese e, particolarmente, in Emilia Romagna – dove i disoccupati sono più che raddoppiati passando da circa 65 mila a 150 mila – ed in Lombardia, dove da 168 mila disoccupati del 2008 si è passati a oltre 346 mila nel 2012;
- la carenza di posti di lavoro regolari e stabili impedisce alle giovani generazioni di pianificare il proprio futuro, relegandoli ad una permanente condizione di incertezza e di dipendenza dalle famiglie di origine;
- la necessità del giovane -e meno giovane- di vedere garantita la stabilità del posto di lavoro al fine di poter organizzare la propria prospettiva di vita, d'altro canto, deve coniugarsi con l'esigenza di flessibilità e capacità di adattamento, anche dal punto di vista del personale, sentita dal mondo imprenditoriale, per un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse, anche umane;

L'Assemblea Federale

impegna i nostri rappresentanti nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e i nostri eletti nelle istituzioni a qualsiasi livello:

- ad attivare in modo strutturale la contrattazione territoriale che contempli la flessicurezza, al fine di garantire ai lavoratori ed alle imprese un elevato livello di sicurezza occupazionale;
- a prevedere, in particolare, che i contratti contengano una specifica clausola di flessibilità, attraverso la quale il lavoratore, a fronte della stipula di un contratto a tempo indeterminato, riconosce al datore di lavoro la facoltà di poter modificare alcune parti del contratto medesimo a fronte di specifiche esigenze organizzative, produttive o tecniche, come ad esempio modificare la prestazione lavorativa da full time in part-time (orizzontale, verticale o misto).

Milano, 1° Agosto 2013